



Atto TOB06K

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 192/2015 Data 25/05/2015

N. Protocollo 52437/2015 2

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di 2 tratti di linea elettrica a 20 kV e relativa cabina in comune di Castelfranco Veneto.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 693 in data 25.09.2014 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei seguenti due tratti di linea elettrica:

- 1) Realizzazione nuova linea MT per modifica della rete elettrica esistente e demolizione di un tratto aereo tra le cabine Campigo Smistamento e Via Industrie ed infissione di un nuovo sostegno in comune di Castelfranco Veneto;
- 2) Tratto MT a 20 kV per inserimento nuova cabina Enel/Cartiera 2 in comune di Castelfranco Veneto;



PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti il seguente nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 27.01.2015, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 25.09.2014, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma



2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica n. 2 in comune di Castelfranco Veneto ricade in zona a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 5.03.2015, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei tratti di linea elettrica a 20 kV nn. 1 e 2 e relativa cabina in comune di Castelfranco Veneto, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 29599/2015 in data 19.03.2015 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;



VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;



VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da
scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di
Organizzazione della Provincia;
ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione
amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta
nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire i tratti di linea elettrica a 20 kV
nn. 1 e 2 e relativa cabina in comune di Castelfranco
Veneto come indicato in premessa e secondo i piani
progettuali di cui alla domanda PLA-TV 693 in data
25.09.2014, subordinatamente all'osservanza da parte
dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte
dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in
materia di impianti elettrici.
ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di
linea elettrica n. 2 in comune di Castelfranco Veneto sono
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM
12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità
paesaggistica, in quanto risultano compatibili con gli



obiettivi di salvaguardia di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

ART. 3 - Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovranno essere collaudate secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche



durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni